

	PROGETTISTA 	COMMESSA 022629TA04	UNITÀ 00
	LOCALITÀ Taranto (TA)	Spc. 00-ZA-E-85520	
	EniPower Stabilimento di Taranto Adeguamento della Centrale di Cogenerazione Integrazioni all'istanza di VIA e AIA	Allegato 1 Pag. 1 di 5	Rev. 0

EniPower Stabilimento di Taranto

Progetto di "Adeguamento della Centrale di Cogenerazione"

*INTEGRAZIONI ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*

Allegato 1

Controdeduzioni alle osservazioni del pubblico

 eni power	PROGETTISTA  eni saipem	COMMESSA 022629TA04	UNITÀ 00
	LOCALITA' Taranto (TA)	Spc. 00-ZA-E-85520	
	EniPower Stabilimento di Taranto Adeguamento della Centrale di Cogenerazione Integrazioni all'istanza di VIA e AIA	Allegato 1 Pag. 2 di 5	Rev. 0

La presente nota fornisce, per quanto di competenza, le controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comitato Legamjonici n. prot. DVA-2012- 0021396 del 07/09/2012.

Come riportato nelle premesse del documento presentato dal Comitato Legamjonici le diverse società del gruppo Eni interessate dal progetto dell'impianto di Hydrocracking e dal progetto di adeguamento della centrale di cogenerazione e la Società Snam Rete Gas, relativamente ai gasdotti, hanno presentato nelle opportune sedi, per quanto di competenza, la documentazione di natura progettuale e tecnica al fine di soddisfare l'iter autorizzativo.

Per quanto concerne l'osservazione di carattere generale presentata da Legamjonici relativa al fatto che i metanodotti a servizio dell'impianto di Hydrocracking e della centrale sarebbero un'unica opera e che, di conseguenza, avrebbero dovuto essere sottoposti ad un'unica procedura di assoggettabilità a VIA, si rileva che le due opere sono funzionalmente autonome e finalizzate a scopi diversi. Infatti:

- l'allacciamento impianto Eni divisione R&M, in esercizio dal dicembre 2010, ha lo scopo di collegare l'unità Hydrocracking insistente all'interno dello stabilimento alla rete di metanodotti di Snam Rete Gas;
- l'allacciamento centrale Enipower di Taranto, in progetto, ha lo scopo di collegare la centrale, a progetto di adeguamento realizzato, alla rete di metanodotti di Snam Rete Gas.

Proprio perché funzionalmente indipendenti, le due opere sono state sottoposte, in tempi diversi, a procedure separate di screening e autorizzazione.

L'interconnessione tra le due opere avviene attraverso il PIDI n. 6 sull'allacciamento Eni divisione R&M, e questa è una necessità, e non una conseguenza, dal momento che un metanodotto si deve necessariamente staccare dal punto di interconnessione più vicino sulla rete.

 eni power	PROGETTISTA  eni saipem	COMMESSA 022629TA04	UNITÀ 00
	LOCALITA' Taranto (TA)	Spc. 00-ZA-E-85520	
	EniPower Stabilimento di Taranto Adeguamento della Centrale di Cogenerazione Integrazioni all'istanza di VIA e AIA	Allegato 1 Pag. 3 di 5	Rev. 0

Per quanto concerne l'impianto di Hydrocracking e l'adeguamento della centrale di cogenerazione, si rappresenta che le diverse società del gruppo Eni che hanno presentato le istanze per la realizzazione dei progetti citati, sebbene appartenenti allo stesso gruppo, sono soggetti giuridici distinti ed operano con ampi margini di autonomia. In linea con tale presupposto, ciascuna società ha provveduto a presentare le dovute richieste di autorizzazione circa la realizzazione del progetto di competenza agli enti preposti. Per quanto concerne poi le specifiche contestazioni sollevate dal Comitato Legamjonici in relazione alla presunta assoggettabilità del progetto ad un'unica procedura di VIA si rileva che, non solo i progetti in questione sono stati presentati da committenti giuridicamente distinti, ma hanno seguito tempistiche di iter autorizzativi e realizzazione molto distanti temporalmente l'una dall'altra e questo, di fatto, ha reso ulteriormente non percorribile l'ipotesi di considerarli come un'opera unica.

In relazione a quanto sopra delineato, si ritiene il percorso autorizzativo seguito assolutamente aderente al dettato normativo, infatti le singole società hanno considerato separati i progetti presentati, nella loro veste di committenti/gestori distinti ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie invocate, e ciò anche in linea con quanto disposto dagli enti in attuazione della normativa nazionale in materia. Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene priva di fondamento la contestazione del Comitato di Legamjonici e, in aggiunta, si ritiene che le procedure di non assoggettabilità dei progetti a VIA si siano svolte nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Per quanto concerne poi le contestazioni avanzate dal Comitato Legamjonici in relazione a presunte specifiche violazioni delle direttive comunitarie applicabili al caso di specie si intende osservare quanto segue, per quanto di competenza.

Per quanto concerne la Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella "Comunicazione ai membri" del 30.08.2012 in risposta alla Petizione n. 0024/2012 presentata al Parlamento Europeo, Commissione per le petizioni, da Legamjonici sulla costruzione di un gasdotto in Puglia, non viene, al momento, evidenziata nessuna violazione della direttiva in menzione.

	PROGETTISTA  	COMMESSA 022629TA04	UNITÀ 00
	LOCALITA' Taranto (TA)	Spc. 00-ZA-E-85520	
	EniPower Stabilimento di Taranto Adeguamento della Centrale di Cogenerazione Integrazioni all'istanza di VIA e AIA	Allegato 1 Pag. 4 di 5	Rev. 0

Per quanto concerne le contestazioni avanzate dal Comitato Legamjonici in relazione alle presunte violazioni della Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si rileva, in prima analisi, che il trasporto di sostanze pericolose, come nel caso di specie, non rientra nel campo di applicazione della Direttiva c.d. "Seveso II" 96/82/CE. Premesso che la centrale di cogenerazione Enipower non è soggetta alla c.d. Direttiva Seveso, per quanto concerne poi le contestazioni avanzate in merito alla presunta mancata effettuazione di uno studio relativo all'"effetto domino" si osserva che, come correttamente riportato nella "Comunicazione ai membri" del 30.05.2012 sulla petizione n. 1107/2011 al doc. presentato da Legamjonici al Comitato Petizioni presso il Parlamento Europeo sul progetto della raffineria di Taranto, l'art. 8 della c.d. Direttiva Seveso non richiede uno studio di questo tipo ma solo l'identificazione dello stabilimento interessato, un inventario delle sostanze pericolose e lo scambio di informazioni tra gli stabilimenti interessati. Tuttavia, in conformità con la disciplina vigente (Lettera Circolare DCPTS/A4/00222/RA/84 del 4 Giugno 2002 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali - del Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno), Enipower presenterà la relazione di non aggravio di rischio (NAR), relativa al progetto di adeguamento della centrale di cogenerazione di Taranto, al CTR per nulla osta di fattibilità. Tale documento sarà presentato a firma congiunta dalle società Enipower ed Eni R&M.

Per quanto concerne le contestazioni avanzate dal Comitato Legamjonici in relazione alla presunta violazione delle Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE sui rifiuti, come correttamente riportato nella "Comunicazione ai membri" del 30.08.2012 sulla petizione n. 0024/2012 presentata da Legamjonici sulla costruzione di un gasdotto in Puglia della Commissione per le petizioni del Parlamento Europe, le normative sopra richiamate sono state sostituite dalla Direttiva 2008/98/CE. Nello specifico, le contestazioni mosse da Legamjonici riguardando una presunta non corretta applicazione da parte delle autorità italiane della normativa di derivazione europea non trovano alcun riscontro nei fatti. La Commissione stessa, infatti, ha evidenziato che il progetto – che in ogni caso non è in capo ad Enipower – era ancora in fase di progettazione e che per quanto riguarda in specifico la

	PROGETTISTA 	COMMESSA 022629TA04	UNITÀ 00
	LOCALITÀ Taranto (TA)	Spc. 00-ZA-E-85520	
	EniPower Stabilimento di Taranto Adeguamento della Centrale di Cogenerazione Integrazioni all'istanza di VIA e AIA	Allegato 1 Pag. 5 di 5	Rev. 0

normativa sui rifiuti non si ravvisa alcuna violazione. In aggiunta a quanto sopra delineato si sottolinea che nelle più recenti Conferenze di Servizi che hanno istruito il piano di caratterizzazione del metanodotto, il MATTM ha rilasciato parere positivo all'inizio delle attività di posa del metanodotto ponendo come unica condizione la possibilità di eseguire gli eventuali interventi di bonifica dei suoli e della falda da parte dei soggetti obbligati, ove necessario. Infine, si evidenzia come la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente relativa al progetto di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, Progetto per la mise e bonifica della falda superficiale in area ex Yard Belleli, nel parere n. 690 del 15.04.2011 abbia determinato di escludere dalla VIA il progetto di messa in sicurezza e bonifica dell'area tenendo conto, tra l'altro, della prossima esecuzione del progetto del metanodotto Snam.